

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE LUCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 APRILE 1973

#### Provvedimenti in favore dei ciechi

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge mira ad eliminare una situazione di mortificante inferiorità morale nella quale la categoria dei non vedenti viene a trovarsi di fronte al problema della firma per la riscossione di assegni e vaglia presso gli uffici postali.

L'articolo 10 del regolamento dei servizi postali prevede, per le operazioni di pagamento di titoli postali a favore dei ciechi, l'intervento di due persone che attestino la avvenuta effettuazione dell'operazione.

La finalità che tale norma si prefigge di raggiungere è quella di offrire la garanzia di regolarità dell'operazione, di corresponsione della somma e in particolare dell'autenticità della valuta consegnata.

È da ritenersi che il problema vada esaminato con maggiore approfondimento di ogni elemento.

In primo luogo è da considerare che se il non vedente è capace di apporre la propria firma per ricevuta, non si potrebbe invocare per esso l'applicazione dell'articolo 415 del codice civile perchè certamente ha ricevuto educazione sufficiente ed è quindi nella pienezza dell'abilitazione civile.

Quanto poi all'eventualità di possibile contestazione della quantità e qualità della

valuta ricevuta, il fatto non riguarda certo l'amministrazione ma l'interessato.

Se questo rinuncia all'esercizio di un diritto lo fa con sua libera determinazione e deve essere lui l'arbitro di una decisione che lo pone in tale situazione e che libera il funzionario pagatore da ogni responsabilità. D'altra parte, solo in linea di ipotesi si può pensare a eventuale frode da parte del cassiere che allo sportello approfitterebbe di una situazione che l'esperienza dimostra, viceversa, essere stata sempre dominata dal senso della solidarietà umana.

Ripristinando la parità pratico-giuridica della firma dei non vedenti a quella di tutti i cittadini si viene ad eliminare un elemento perturbante psicologico e morale che finora ha causato disagio e sofferenza a una categoria di cittadini italiani verso i quali è giusto nutrire profondo senso di solidarietà.

Il proponente ha preso le mosse dall'articolo 10 del regolamento dei servizi postali, ma è ovvio che la normativa che si intende sancire, con la sua abolizione, debba prevederne l'estensione a qualsiasi atto o titolo o documento o impegno scritto o certificazione per pagamenti o riscossioni.

Pertanto il proponente ha l'onore di chiedere l'approvazione del disegno di legge al vostro esame.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

Il cittadino affetto da minorazione visiva o da cecità assoluta congenita o per qualsiasi causa contratta, è da considerarsi a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di agire, salvo non venga accertata clinicamente la sua totale o parziale incapacità di intendere e di volere.

**Art. 2.**

La firma autonomamente apposta dal cieco o dal minorato visivo su un qualsiasi atto o titolo o documento o impegno scritto, nonché quale certificazione anche in occasione di pagamenti o riscossioni bancari, postali, eccetera, è valida e vincolante per il soggetto ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse o che possano connettersi a tale sottoscrizione.

**Art. 3.**

Per espressa richiesta del minorato visivo o del cieco è ammesso ad assistere il medesimo nel compimento degli atti di cui all'articolo precedente o a partecipare alla loro redazione, nei limiti indicati dall'interessato stesso, qualsiasi altra persona cui il soggetto in parola accordi la necessaria fiducia.

**Art. 4.**

Sono abrogate tutte le disposizioni generali e particolari in contrasto con la presente legge.